

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

dal Ministro delle finanze

(VISCO)

e dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

dal Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1997

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1997, n. 3,
recante disposizioni correttive degli interventi legislativi
concernenti la manovra di finanza pubblica per l'anno 1997

INDICE

| | | |
|------------------------|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Disegno di legge | » | 5 |
| Decreto-legge | » | 6 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge che si illustra si è reso necessario per apportare alcune modificazioni alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla legge finanziaria 1997) ed alla legge 23 dicembre 1996, n. 664 (bilancio 1997) che avevano già costituito oggetto di previsioni contenute nel decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, in modo che peraltro non risultava conforme all'effettiva volontà espressa dal Governo. Il ricorso alla decretazione d'urgenza è apparso indispensabile ancorchè lo stesso Governo avesse, in data 8 gennaio 1997, promosso la pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* di un avviso di rettifica avente ad oggetto, tra l'altro, anche le modificazioni di cui al decreto-legge qui illustrato: ciò in quanto è sembrata doverosa, nell'interesse dei destinatari delle norme in questione, l'adozione di un atto di rango legislativo al fine di evitare, in materie di peculiare delicatezza, qualunque incertezza sul testo effettivamente in vigore.

In particolare, il decreto reca all'articolo 1, comma 2, la sostituzione del comma 173 dell'articolo 1 del «collegato» con disposizioni contenute in due capoversi. Il primo prevede una disposizione «ponte» con la quale, in attesa della riforma organica dell'ordinamento degli organi degli enti locali già all'esame del Parlamento, viene determinata la composizione delle giunte nei comuni superiori a 100.000 abitanti, ai quali, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della legge 15 marzo 1993, n. 81, sono assimilati i comuni capoluogo di provincia anche se con popolazione inferiore, nonchè delle giunte nelle province; in particolare, il numero degli assessori è fissato nel massimo in un quarto dei membri assegnati ai rispettivi consigli comunali e provinciali, con un meccanismo sussidiario di arrotondamento

all'unità e di aumento di una unità nei casi in cui ciò sia necessario per raggiungere il numero pari. Il secondo capoverso disciplina, sempre in via transitoria, la figura e i compiti del presidente del consiglio anche nelle province, regolando le ipotesi in cui questi è tenuto a convocare l'assemblea su richiesta dei consiglieri o dello stesso presidente della provincia.

I commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto modificano i commi 104 e 106 dell'articolo 2 del «collegato» nel senso di riconoscere alle regioni, nell'ambito delle procedure previste ai fini dell'utilizzazione delle risorse dei programmi triennali di tutela ambientale, un ruolo consultivo in linea non solo con le disposizioni della legge n. 493 del 1993, che prevede che il Ministro dell'ambiente debba preventivamente sentire, ai fini della predisposizione del piano triennale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ma anche con l'obiettivo di procedere alla realizzazione degli interventi in modo rapido ed efficace, superando gli ostacoli che in molti casi hanno portato al blocco delle attività. Pertanto, nel caso previsto dal comma 104 è stata prevista l'intesa con le regioni interessate, mentre nella fattispecie regolata dal comma 106 si è previsto che debba essere sentita la Conferenza permanente.

Il comma 5 dell'articolo 1 riformula il comma 114 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1993 nel senso che i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato situati nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano siano trasferiti ai predetti enti territoriali nei limiti e secondo le previsioni dei rispettivi Statuti, con vincolo di inalienabilità; ciò al fine di dare diretta attuazione alle previsioni degli Statuti, con-

seguentemente escludendo gli stessi diritti immobiliari dalle modalità di dismissione previste dalla legge collegata alla legge finanziaria e cioè il conferimento nei fondi o la loro alienazione e permuta da parte dello Stato.

L'articolo 2 introduce una modificazione di ordine tecnico all'articolo 2 della legge di bilancio per l'anno 1997 e l'articolo 3 reca le necessarie e conseguenti disposizioni abrogative del decreto-legge n. 669 del 1996.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1997, n. 3, recante disposizioni correttive degli interventi legislativi concernenti la manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

Decreto-legge 11 gennaio 1997, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 1997.

Disposizioni correttive degli interventi legislativi concernenti la manovra di finanza pubblica per l'anno 1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997;

Considerato che la formulazione del testo del predetto decreto-legge, particolarmente nella parte in cui modifica la legge 23 dicembre 1996, n.662 (collegata alla legge finanziaria 1997), contiene errori con riferimento al regime dei beni immobili e diritti immobiliari dello Stato nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano (articolo 6, comma 3, e articolo 10, comma 13) ed alle norme riguardanti gli enti locali (articolo 10, comma 4), nonché omissioni nella materia ambientale, che incidono sulla portata normativa del decreto-legge citato;

Visto l'avviso di rettifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.5 dell'8 gennaio 1997, che, tra l'altro, apporta correzioni alle disposizioni sopra richiamate;

Ritenuta, peraltro, la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alla citata legge 23 dicembre 1996, n.662, le dovute modificazioni con un atto che contestualmente elimini, con pari valore e forza giuridica, l'erronea formulazione del decreto-legge n.669 del 1996, al fine di escludere qualunque incertezza sulle norme effettivamente vigenti in tali materie ed i conseguenti pregiudizievoli effetti per i destinatari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica », sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2. Il comma 173 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

«173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari.

173-bis. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli provinciali è eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta».

3. Nell'articolo 2, comma 104, primo periodo, le parole: «su proposta delle regioni interessate, da prodursi entro sessanta giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono» sono sostituite dalle seguenti: «di intesa con le regioni interessate, sono revocate e»; nel medesimo periodo sono soppresse le parole: «assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse.»; il secondo periodo è soppresso.

4. Nell'articolo 2, comma 106, le parole: «previa conforme deliberazione della» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la».

5. Il comma 114 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, nè alienati o permutati».

Articolo 2.

1. Nell'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n.664, il numero: «2770» è sostituito dal seguente: «1282».

Articolo 3.

1. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 6 ed i commi 4, 11 e 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1997.

SCÀLFARO

PRODI - VISCO - CIAMPI - NAPOLITANO
- RONCHI - BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK